

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
e TOSCANA FACTORY TEAM srl
PER ATTIVITA' di ASSISTENZA MEDICA
in favore della squadra ciclistica "Corratec"
in occasione della gara ciclistica "GIRO D'ITALIA"**

06 – 28 maggio 2023

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

Toscana Factory Team srl, società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, con sede legale in Montecatini Terme (PT) via Enrico Toti 70, rappresentata per la stipula del presente atto, da Maria Elvira Santos Marcano, Amministratore di Corratec, Team ciclistico professionale, nata a Caracas il 20/05/1977;

premessso

che Toscana Factory Team srl, con PEC del 02/03/2023, ha fatto richiesta di convenzione volta ad assicurare prestazioni di assistenza medica da rendere in favore della squadra ciclistica "Corratec" - squadra gestita dalla società in parola - in occasione della gara ciclistica "Giro d'Italia" nel periodo 06 – 28 maggio 2023;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di Toscana Factory Team srl con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire a Toscana Factory Team srl attività di assistenza medica in favore della squadra ciclistica "Corratec", in occasione della gara ciclistica "Giro d'Italia" nel periodo 06 – 28 maggio 2023, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione, fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa nell'ambito del percorso e delle tappe previste nell'ambito della gara ciclistica "Giro d'Italia".

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative

dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e Toscana Factory Team srl e la squadra ciclistica "Corratec".

3. L'Azienda individua il Dr. Paolo Raugei professionista di riferimento per lo svolgimento dell'attività di assistenza medica di cui al presente atto, in virtù delle competenze professionali e dei requisiti posseduti, nonché il Dr. Francesco Bellandi, Direttore della SOC Cardiologia Santo Stefano, referente aziendale dell'attività in parola.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere.

5. L'attività di cui alla presente convenzione dovrà essere svolta secondo la programmazione della squadra ciclistica "Corratec" e comunque d'intesa con il Direttore della SOC Cardiologia Santo Stefano dell'Azienda nonché con il professionista di riferimento per lo svolgimento dell'attività di assistenza medica.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale,

nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. Toscana Factory Team srl si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto un importo **forfettario** pari ad **euro 3.000,00** per la durata della presente convenzione.
2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte di Toscana Factory Team srl dell'importo dovuto per l'attività resa, provvede a liquidare al professionista in interesse il compenso forfettario pari a **euro 2.250,00**. Tale importo è al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza.
3. L'attività svolta da parte del personale dirigente medico dell'Azienda in favore della squadra ciclistica "Corratec" verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente dell'attività di cui alla presente convenzione e dal professionista di riferimento nonché da parte di Toscana Factory Team srl, in modo che vengano rendicontati ed attestati i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Una copia verrà inviata alla SOS Libera Professione dell'Azienda.
4. La tariffa relativa all'attività svolta viene corrisposta da parte di Toscana Factory Team srl, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione, secondo le modalità indicate in fattura.
5. Il compenso spettante al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività sarà corrisposto a seguito di pagamento della fattura da parte di Toscana Factory Team srl.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso di eventuali immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso le sedi delle tappe del "Giro d'Italia".

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico di Toscana Factory Team srl, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, Toscana Factory Team srl è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e Toscana Factory Team srl saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. Toscana Factory Team srl, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nell'ambito delle attività derivanti

dalla presente convenzione, le parti: Azienda USL Toscana Centro e Toscana Factory Team srl si qualificano autonomi Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, sia fra di loro sia nei confronti dei soggetti, cui sono riferiti i dati personali trattati. Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, ciascuna per la propria finalità connessa all'esecuzione della Convenzione.

2. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dai singoli titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate, per quanto di competenza dell'Azienda USL Toscana Centro, sul sito istituzionale <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda>.

6. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva comunicazione all'altra a mezzo Pec. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

7. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari

– dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità fino al termine della gara ciclistica "Giro d'Italia". Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. 8 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di Toscana Factory Team srl, beneficiaria delle prestazioni.
2. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana
Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Toscana Factory Team srl
società affiliata alla Federazione
Ciclistica Italiana
L'Amministratore di Corratec

Maria Elvira Santos Marcano
